



06977-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNA VERGA

Dott. SERGIO BELTRANI

Dott. VITTORIO PAZIENZA

Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI

Dott. ANTONIO SARACO

- Presidente - UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/12/2018
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - SENTENZA
N. 3498/2018
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 15349/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 9267/2016 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/02/2017

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felice Morinelli
che ha concluso per l'annullamento con rinvio delle sentenze impugnate;
motivi:

- per la p.e. Censurando (omissis), l'evv. (omissis), che ha chiesto il rigetto o l'irrimediabilità del ricorso, dopo tanto conclusioni scritte e note spese alle quali si è risposto;
- per l'impugnate, l'evv. (omissis), che ha chiesto l'annullamento con rinvio delle sentenze impugnate;

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 20.10.2014, che aveva dichiarato l'odierna ricorrente (omissis), in atti generalizzata, colpevole di appropriazione indebita nei confronti di due condomini (entrambi siti in (omissis), l'uno alla (omissis) (omissis), l'altro alla via (omissis)) che amministrava, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni civili in favore di entrambe le parti civili.

Contro tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con l'ausilio di un difensore abilitato, denunciando i motivi che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Dopo aver riepilogato le pregresse vicende (ff. 1 – 10 del ricorso), l'imputata lamenta:

- travisamento di fatto e motivazione apparente e violazione dell'art. 192 c.p.p. per omesso esame della documentazione prodotta ed erronea valutazione delle dichiarazioni del teste (omissis), della ditta (omissis);

- vizi di motivazione in ordine alla mancata ammissione di una perizia contabile (conseguente alla mancata valutazione dei documenti prodotti dall'imputata ed all'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi);

- non configurabilità del reato di appropriazione indebita;

- violazione di legge e vizi di motivazione quanto alle statuizioni civili.

1.1. In particolare, l'imputata deduce:

- che il mero ritardo nella redazione e consegna dei bilanci non può dimostrare la configurabilità degli elementi costitutivi della contestata appropriazione indebita;

- che l'entità delle somme dovute è inferiore rispetto al quantum contestato;

- che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello sono in massima parte inesatti (cfr. rilievi operati a partire da f. 13 del ricorso).

1.2. Con l'atto di appello l'imputata aveva lamentato l'erroneità della contestazione, richiamando plurimi documenti a riprova della correttezza, o quanto meno dell'irrelevanza penale del proprio operato:

condominio (omissis)

- quanto ai versamenti all' (omissis) delle somme dovute;
- quanto all'esistenza in atti di quietanze documentali attestanti il pagamento dei premi assicurativi dovuti per gli anni 2006 e 2007;
- al fatto che il credito vantato a saldo dal condominio sarebbe pari unicamente ad euro 1254,76, di molto inferiore a quella oggetto del configurato reato.

condominio (omissis)

- quanto all'erroneità, per il triennio 2007/2009, del computo dei pagamenti delle fatture della (omissis) e degli altri pagamenti;
- alla mancata valutazione del fatto che i decreti ingiuntivi ottenuti dalla ditta (omissis) sarebbero stati notificati ad un condomino che non ne avrebbe dato notizia all'amministratrice;
- al corretto pagamento delle fatture della (omissis) ;
- al fatto che il credito vantato a saldo dal condominio sarebbe pari unicamente ad euro 118, somma incompatibile con il configurato reato.

1.3. Come lamentato in ricorso, e come effettivamente rilevabile dalla motivazione della sentenza impugnata, la gran parte delle specifiche censure operate dall'imputata non ha costituito oggetto di compiuta disamina, essendosi la Corte d'appello limitata:

- ad osservare genericamente che l'imputata ha ammesso di dovere somme ai condomini (pur se in misura nettamente inferiore a quanto contestato, quando non in assoluto esigua: ed una cosa è un mero sbilancio contabile in ipotesi rimasto non adempiuto, solo civilisticamente rilevante, altra sono le contestate e sistematiche appropriazioni indebite);
- a valorizzare il ritardo nella redazione dei bilanci, peraltro solo indiziariamente rilevante, ma insufficiente a dar prova della responsabilità dell'imputata a fronte delle puntuali contestazioni, sempre documentate, sollevate dalla difesa per negare o ridurre l'entità dei presunti ammanchi;
- a richiamare le vicende riguardanti i mancati pagamenti alla (omissis) e dei premi di assicurazione, senza in proposito considerare le puntuali ed asseritamente documentate censure sollevate dalla difesa.


2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per il giudizio, che dovrà colmare i vuoti motivazionali innanzi evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 dicembre 2018

Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani



Il Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 13 FEB. 2019



Il Cancelliere
3 CANCELLIERE
Claudia Pianelli

